

FAQ da pubblicare sul sito dell'IRFIS

Oggetto: Contributi straordinari per danni causati dagli incendi - Avviso pubblico - Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 31/2024 del 9.4.2024. - **FAQ**

(Termine per la presentazione istanze: dal 20/5/2024 al 20/6/2024)

1. Segnalazione al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile

1. A

FAQ: Le segnalazioni al Comune territorialmente competente o alla Protezione Civile aventi data certa antecedente al 9/4/2024 ma prodotte (cioè trasmesse all'IRFIS FinSicilia) successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, come previsto nell'Avviso (cioè dopo il 20/6/2024), sono valide ai fini dell'ammissibilità?

Risposta: Sì. Sono ammissibili ai fini della concedibilità del contributo le segnalazioni aventi data antecedente al 9/4/2024 e inoltrate all'IRFIS FinSicilia anche dopo la scadenza prevista nell'Avviso, cioè dopo il 20/6/2024, purché nei termini e con le modalità del soccorso istruttorio.

1. B

FAQ: Le segnalazioni ad altre autorità rispetto a quelle espressamente previste nell'Avviso, cioè Protezione Civile e Comune, quali ad es. Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia di Pubblica Sicurezza, Polizia Urbana etc....., sono ammissibili ai fini dell'istruttoria per la concessione del contributo?

Risposta: Sì. Le segnalazioni ad altre autorità rispetto a quelle espressamente previste nell'Avviso, cioè Protezione Civile e Comune, quali ad es. Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia di Pubblica Sicurezza, Polizia Urbana etc..... aventi data antecedente al 9/4/2024 possono rientrare nell'ambito del soccorso istruttorio e sono ammissibili ai fini della concedibilità del contributo.

2. Perizia asseverata tardiva

FAQ: Può essere considerata accettabile ai fini dell'ammissibilità la Perizia asseverata presentata a IRFIS FinSicilia dopo la scadenza del termine previsto nell'Avviso (cioè dopo il

20/6/2024), sia nel caso di documento recante data certa antecedente, sia recante data certa successiva a detto termine di cui all'Avviso?

Risposta: Sì. Sono ammissibili ai fini della concedibilità del contributo le perizie asseverate inoltrate all'IRFIS FinSicilia anche dopo la scadenza prevista nell'Avviso, cioè dopo il 20/6/2024, purché nei termini e con le modalità del soccorso istruttorio.

3 Determinazione del contributo

FAQ: Può essere ritenuta ammissibile l'istanza in cui non sia indicata quantificazione del danno nella segnalazione all'autorità competente (Protezione Civile e Comune, Carabinieri, Vigili del Fuoco etc....) ma recante indicazione dell'importo del danno nella perizia asseverata?

Risposta: Sì, si ritiene che sia ammissibile ai fini della concessione del contributo tale circostanza, nella quale si prenderà a parametro il solo valore indicato nella perizia asseverata.

4 Beni ammissibili a contributo

FAQ: Si chiede se sia accettabile ai fini dell'ammissibilità a contributo il caso in cui un titolare di diritto personale di godimento abbia a sua volta concesso il bene in sub-locazione o sub-comodato, etc. a soggetto che alla data dell'evento calamitoso aveva regolare residenza presso detto immobile.

Risposta: Sì. Si ritiene che tale fattispecie possa rientrare nella casistica di ammissibilità al contributo, fermo restando il requisito sussistenza della residenza da data certa anteriore all'evento calamitoso.

5. Ricezione pec entro il termine previsto nell'Avviso non contenente modulo di domanda

FAQ: Sono ammissibili ai fini della concessione del contributo le pratiche presentate entro il termine di presentazione delle domande (20/6/2024) ma prive della "domanda" di concessione del contributo (secondo il modulo in uso) e che contenevano il resto della documentazione che l'Avviso prevedeva dovesse essere allegata alla domanda?

Risposta: Sì. Sono ammissibili ai fini della concedibilità del contributo le pratiche rientranti in tale casistica, purché integrino la documentazione con domanda nei termini e con le modalità del soccorso istruttorio.

6. Seconda casa

Sono state presentate istanze da parte di soggetti proprietari di un immobile danneggiato da incendio nel quale, tuttavia, non erano residenti, né risulta che negli stessi immobili fosse stabilita “*residenza anagrafica di terzo, a titolo di diritto reale o personale di godimento (es. usufrutto, locazione, comodato)*” (si veda punto 5 dell’Avviso).

In sostanza, si tratta di “seconda casa” utilizzata come tale dal proprietario.

In relazione a quanto sopra, si ritiene, allo stato attuale, di non poter accedere ad un’ipotesi estensiva dei destinatari della misura, attesa la specificità della disciplina in merito.